



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Savona

ORDINANZA n. 251/2018

“Porto Turistico di Finale Ligure denominato Marina di San Donato – Interdizione parziale della circolazione in ambito portuale, nonché dell’ingresso ed uscita di unità”

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Savona,

- VISTA la propria Ordinanza n. 02/2010 in data 08/02/2010, “Regolamento del Porto Turistico di Finale Ligure Marina di San Donato” e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTI i danni accertati in ambito portuale a seguito del fortuale avvenuto in data 29/10/2018;
- VISTO il foglio in data 07/11/2018 della Delegazione di Spiaggia di Finale Ligure;
- VISTO l’art. 6.7 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) concernente il potere del Comandante di porto, Capo del Circondario Marittimo di disciplinare con Ordinanza la circolazione nelle aree portuali aperte all’uso pubblico;
- VISTO il D.P.R. 16/12/1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada”;
- VISTA la Circolare dell’allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 5201696 del 14/04/1995 che fornisce indirizzi sulla disciplina della circolazione in ambito portuale, chiarendo che è compito dell’Autorità Marittima adottare i provvedimenti relativi alla disciplina della circolazione;
- VISTA l’Ordinanza n. 235/2018 in data 31/10/2018 di questa Capitaneria di porto;
- VISTI gli artt. 30 e 81 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

RENDE NOTO

Che sull’intero ambito portuale di Finale Ligure, e sul litorale, si è abbattuto nella notte tra il 29 e 30 ottobre 2018 un fortuale, che ha causato ingenti danni (alcuni dei quali recentemente sanati come comunicato dalla Delegazione di Spiaggia di Finale Ligure), che costituiscono un pericolo per la viabilità pubblica portuale e la regolare navigazione.

ORDINA

Articolo 1.

Che, con decorrenza immediata e fino a termine esigenze, è vietato l’accesso ai pontili galleggianti n. 2 e n. 4.

Articolo 2.

Non sono soggette ai divieti di cui agli articoli precedenti:

- Le unità ed il personale della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia in genere e dei Vigili del Fuoco in ragione dei loro compiti istituzionali;
- Le unità adibite al pubblico servizio che abbiano necessità di accedere all’area in ragione delle finalità istituzionali;
- Le unità espressamente autorizzate da questa Capitaneria di porto.

Articolo 3.

La società Finale Ambiente gestore del Porto ha l’onere di predisporre e mantenere idonea segnaletica/transennatura sulle aree di cui all’articolo precedente.

Articolo 4.

E’ abrogata l’Ordinanza n. 235/2018 in data 31/10/2018 citata nelle premesse.

Articolo 5.

I contravventori alla presente ordinanza incorreranno nella sanzione amministrativa di cui all’articolo 1161, 1164 e/o 1174 del Codice della Navigazione, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, o illecito sanzionato da altre norme speciali.

E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza la cui pubblicità sia assicurata anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale di questa Capitaneria di porto.

Savona, 12 /11/2018.

Pubblicato in data 12/11/2018
mediante inserimento nel sito Istituzionale
della Capitaneria di porto di Savona

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Massimo GASPARINI

